

## **Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado**

### **FINALITÀ**

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività.

Il presente documento tecnico si pone l'obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute sia degli studenti che del personale scolastico - docente e non docente - al fine di garantire l'effettuazione in sicurezza dell'esame di Stato nel sistema scolastico valdostano.

È importante sottolineare che, in un logica di responsabilità condivisa, oltre all'adozione di misure di prevenzione collettive e individuali nel contesto scolastico, si rende necessaria anche la collaborazione attiva di studenti e famiglie, che devono continuare a mettere in pratica le indicazioni generali previste per contrastare la diffusione dell'epidemia.

### **MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE**

#### **1. Misure di sistema**

Tra le misure di sistema, considerato l'eventuale impatto sulla motilità degli spostamenti correlati all'effettuazione dell'esame di Stato, è necessario prevedere l'organizzazione di un calendario di convocazione dei candidati scaglionato, suggerendo altresì, qualora possibile, l'utilizzo del proprio mezzo.

#### **2. Misure organizzative, di prevenzione e di protezione**

##### *a) Misure di pulizia e di igienizzazione*

In via preliminare, il Dirigente scolastico deve assicurare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si preveda di utilizzare.

Si evidenzia che, nel contesto scolastico, la pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici poste nei locali generali (vale a dire quelli che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di Covid-19) è una misura sufficiente, che non richiede ulteriori procedure di disinfezione. Particolare attenzione deve essere posta alla pulizia

approfondita delle superfici più a rischio di contaminazione, quali, a titolo esemplificativo, maniglie, barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande.

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, i collaboratori scolastici devono altresì assicurare, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova.

Per permettere l'igiene frequente delle mani, è necessario mettere a disposizione dei candidati e del personale scolastico prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell'edificio e, in particolare, all'ingresso del locale destinato allo svolgimento della prova d'esame.

#### *b) Misure organizzative*

Ciascun componente la Commissione convocato per l'espletamento delle procedure d'esame deve dichiarare:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui un componente della Commissione dichiarare una delle condizioni sopra riportate, lo stesso deve essere sostituito secondo l'ordinanza ministeriale o le norme generali vigenti. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, il Commissario non deve presentarsi per l'effettuazione dell'esame e deve comunicare tempestivamente la propria condizione al Presidente della Commissione, al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. Nel caso in cui un componente della Commissione dichiarare al Dirigente scolastico, entro il 3 giugno 2020, di essere portatore di patologie pregresse o di particolari condizioni di salute, accertate con visita del medico competente, la sua prestazione potrà essere resa in modalità telematica.

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefiniti, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità delle operazioni e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, garantendo la presenza solo per il tempo strettamente necessario, come specificamente indicato di seguito.

Il calendario di convocazione deve essere comunicato preventivamente mediante pubblicazione sul sito della scuola e invio di mail al candidato tramite registro elettronico, con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione.

Qualora necessario, il candidato può richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione per la prova e che, in caso di assembramento, gli dia precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell'esame.

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato deve presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e deve lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova.

Il candidato può essere accompagnato da una persona.

All'ingresso della scuola deve essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea.

Al momento della presentazione a scuola, il candidato e l'eventuale accompagnatore devono produrre un'autodichiarazione (allegato 1) attestante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;
- la non sottoposizione a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- l'assenza di contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui il candidato dichiara una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non deve presentarsi per l'effettuazione dell'esame e deve produrre tempestivamente la relativa certificazione medica, al fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

c) Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell'esame

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, è opportuno mantenere i varchi aperti e prevedere percorsi differenziati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con opportuna segnaletica "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i diversi flussi.

Nel caso di modifiche dei percorsi interni dovute a necessità connesse al contrasto alla

diffusione di SARS-CoV-2, si deve procedere alla verifica della funzionalità e fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di sicurezza già previste nei piani di emergenza in ottemperanza alle normative di sicurezza vigenti.

Nel caso in cui in un'unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordinano le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei Commissari nonché l'uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il Dirigente scolastico, al fine di rispettare le misure anti-contagio indicate dal documento tecnico-sanitario, può disporre l'utilizzo di più sedi dell'istituzione scolastica per lo svolgimento degli esami. Si evidenzia che è necessario fare sempre riferimento alle indicazioni di cui all'ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, articoli 7 (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)<sup>1</sup>, 19, comma 2 (Esame dei candidati con disabilità)<sup>2</sup>, e 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica)<sup>3</sup>.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di Stato devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria. L'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione deve garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato deve essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della Commissione più vicino.

---

<sup>1</sup> Articolo 7 (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

*1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 2. La modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.*

<sup>2</sup> Articolo 19 ((Esame dei candidati con disabilità)

*2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 7, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.*

<sup>3</sup> Articolo 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

*1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3, a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all'articolo 7 e all'articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona; b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; c) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 2. Nell'ambito della verbalizzazione di cui all'articolo 22 è altresì riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.*

Le stesse misure minime di distanziamento devono essere assicurate anche per l'eventuale accompagnatore e per l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

La Commissione deve assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

Nel locale di espletamento della prova, deve essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, qualora possibile, l'aerazione naturale. Per ciò che concerne gli impianti di condizionamento, si rimanda alle specifiche indicazioni contenute nel documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.

Per l'intera permanenza nei locali scolastici, i componenti della Commissione devono indossare mascherina chirurgica, fornita dal Dirigente scolastico, il quale ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). Per l'intera permanenza nei locali scolastici, il candidato e l'eventuale accompagnatore devono indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità le *“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”*. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Si precisa che la messa in atto delle sopracitate misure di sicurezza durante le procedure di esame (uso di mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non dà luogo a situazioni di “contatto stretto” (vedasi definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020<sup>4</sup>).

---

<sup>4</sup> “Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

- o una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- o una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- o una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- o una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- o un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- o una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.”

Solo nel corso del colloquio il candidato può abbassare la mascherina, assicurando però, per tutta la durata dell'esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione.

Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l'esame orale venga integrato da una parte performativa individuale con strumento a fiato, quest'ultima deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate, garantendo un congruo e adeguato distanziamento.

Anche il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è tenuto a indossare la mascherina chirurgica.

Le mascherine devono essere conferite in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

I componenti della Commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame, devono procedere all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, NON è necessario l'uso di guanti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di Stato devono prevedere un ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria o febbrile. In tale evenienza, il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

#### *d) Indicazioni per i candidati con disabilità*

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata, viene consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione). In tal caso, per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.

Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata, il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

### **3. Misure specifiche per i lavoratori**

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da Covid-19 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'individuazione dei lavoratori "fragili" può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.

### **4. Indicazioni di informazione e comunicazione**

Il Dirigente scolastico deve assicurare adeguata ed efficace comunicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento alle famiglie, agli studenti, ai componenti la Commissione, mediante diffusione on line (utilizzando il sito web della scuola o un webinar dedicato), su supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell'esame di Stato almeno 10 giorni antecedenti l'inizio delle prove.

È importante sottolineare che è necessario fare affidamento sul senso di responsabilità di tutti e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie per assicurare il rispetto delle misure igieniche e di distanziamento e per continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.